

## **STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE**

### **Art.1 - Costituzione**

E' istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 06/03/2008, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE " quale organismo permanente di partecipazione e consultazione in riferimento alla condizione giovanile.

### **Art.2 - Finalità**

La "Consulta Giovanile Comunale" è un organo consultivo dell'amministrazione comunale con la quale collabora nella programmazione delle iniziative riguardanti Politiche giovanili, presentando proposte e fornendo, se del caso, parere non vincolante.

La Consulta è composta da persone di varia estrazione, culturale, sociale, politica e religiosa, non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, razza, lingua, ceto sociale, religione e opinione politica.

In nessun caso la Consulta giovanile potrà ritenersi vincolata da direttive o indirizzi politici.

Essa viene intesa come spazio di incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e l'Amministrazione Comunale e si ispira ai valori del rispetto dell'individuo, della promozione di una coscienza civica ispirata ai principi della legalità e della solidarietà, della volontà comune di portare avanti le istanze dei saregiceni.

La Consulta Giovanile, quale organo di partecipazione giovani alla vita sociale e politica del comune di Sarego, persegue le seguenti finalità:

- conoscere e analizzare, con il concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile;
- promuovere possibilità di raffronto con i soggetti e istituzioni creando ambiti di confronto con le associazioni e le istituzioni territoriali; con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda a livello nazionale ed europeo;
- promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
- attuare interventi e proporre agli enti competenti progetti ed iniziative per l'effettivo inserimento dei giovani nella società così da prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
- promuovere progetti, dibattiti, ricerche ed incontri;
- promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazioni ai giovani;
- favorire l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani;
- proporre azioni tese a prevenire ed interpretare situazioni di disagio giovanile a Sarego, anche rivolte a familiari o persone che sono a contatto con i giovani.

### **Art.3 - Organi**

Sono organi della Consulta Giovanile:

1. il Consiglio Direttivo quale organo esecutivo;
2. eventuali Commissioni di lavoro.

### **Art.4 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo sarà così composto:

- il Presidente che è il sindaco o l'assessore alle politiche giovanili, è responsabile della Consulta e la rappresenta, convoca e presiede, mantiene le relazioni con le istituzioni,

facilita la comunicazione all'interno del consiglio, nomina il vice-presidente nonché il segretario e il vice-segretario.

- un rappresentante delle associazioni presenti nel comune di Sarego operante nel settore giovanile o coinvolgente anche il settore giovanile.

Verrà affisso apposito avviso con il quale l'Amministrazione comunale inviterà le associazioni e/o gruppi locali a segnalare un nominativo quale proprio membro delegato e proprio membro supplente in seno al Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile Comunale.

### **Art.5 - Organi del Consiglio Direttivo**

Il Presidente come sopra descritto,

Il vicepresidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di malattia o impossibilità.

Il segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni, provvede ai contatti con i membri del Consiglio direttivo.

Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di malattia o impossibilità.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Il vicepresidente, il segretario ed il vicesegretario sono nominati a maggioranza del Consiglio Direttivo.

### **Art.6 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante un'apposita programmazione, previa analisi di eventuali proposte riguardanti la realtà giovanile provenienti da enti o soggetti esterni.

Delibera in merito alle proposte di modifica dello statuto della consulta giovanile da sottoporre successivamente all'approvazione del consiglio comunale;

### **Art.7 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

- Il consiglio direttivo della consulta giovanile si riunisce di regola, in seduta Ordinaria, almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità;
- La convocazione viene fatta dal Presidente;
- Possono richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio direttivo della Consulta Giovanile i 2/3 dei componenti il consiglio stesso;
- Possono richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio direttivo della Consulta Giovanile sia il sindaco che due terzi dei consiglieri Comunali;
- Il consiglio direttivo della consulta giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali.
- Consiglieri, Assessori, Sindaco possono partecipare ai lavori, con diritto di parola nei termini stabiliti nel regolamento.

### **Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

La comunicazione della convocazione del consiglio direttivo deve essere data almeno 5 giorni lavorativi antecedenti alla data prescelta, attraverso una delle seguenti forme:

- telefonata/fax/e-mail.

### **Art. 10 - Modifiche dello Statuto**

Lo statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale le modifiche di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio direttivo.

### **Art. 11 - Durata**

La Consulta Giovanile ha durata pari al mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale di cui è espressione.

### **Art. 12 - Sede**

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del municipio indicati dal Sindaco. L'utilizzo di altre Sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco o suo delegato.

### **Art. 13 - Regolamento**

La Consulta potrà adottare un regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori, redatto con apposita convocazione generale ed approvato a maggioranza dei voti dei presenti. Il Regolamento, in ogni suo punto, non potrà andare in contraddizione con il presente statuto e verrà trasmesso: per l'approvazione in Consiglio comunale.

### **Art. 14 - Risorse**

Il Comune mette a disposizione della Consulta tutto il materiale necessario a garantire il massimo della partecipazione della Consulta stessa all'azione amministrativa in merito a tematiche giovanili. Le convocazioni della Consulta Giovanile nonché le campagne di promozione e di sensibilizzazione e tutte le attività della Consulta medesima verranno pubblicizzate attraverso vari mezzi di comunicazione avvalendosi ulteriormente degli eventuali strumenti accordati dall'Amministrazione Comunale.

Annualmente la Consulta Giovani in nome di un suo delegato presenterà alla Giunta Comunale una relazione descrittiva del lavoro svolto e una bozza di proposte per l'anno nuovo.

### **Art. 15 - Recesso ed esclusione**

Ogni membro può recedere in qualsiasi momento dalla Consulta mediante comunicazione scritta al Presidente che provvederà a richiedere l'eventuale sostituzione al gruppo di rappresentanza.